



CITTA' DI VITTORIA

C.U.C. e PROVVEDITORATO
Ufficio Comunale di Protezione Civile

Allegato "B"

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE ***ESTATE 2021***

CAPITOLATO D'ONERI

Istruttore tecnico
Ing. Rosanna Gulino

Il Responsabile P.C.
Dott.ssa Chiara Garofalo

Il RUP/Dirigente CUC
Arch. Marcello Dimartino

Art. 1
Oggetto del Servizio

Il presente Capitolato d'oneri disciplina il "Servizio di vigilanza e salvataggio a mare – Estate 2021", così come descritto al successivo art. 3.

Art. 2
Costi dell'attività - durata – orari

L'attività viene svolta attraverso volontari iscritti all'Associazione.

Gli assistenti bagnanti impegnati devono garantire la presenza costante di almeno 2 unità nei 200 metri di spiaggia di competenza per ogni singola postazione. A tal fine in ogni postazione dovrà tenersi apposito registro di presenze del personale utilizzato, nel quale ogni bagnino apporrà la propria firma all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sia sul personale che nella dotazione delle attrezzature di ogni postazione nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri.

Il servizio avrà durata di 61 giorni consecutivi e continuativi con inizio a decorrere dal 3 luglio e sino al 1 settembre 2021 incluso.

L'orario del servizio, così come indicato al punto precedente, sarà così articolato:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con due turni di 5 ore ciascuno.

Il costo complessivo del servizio è così distinto:

a) Costo giornaliero per postazione	b) Numero di postazioni	c) Costo giornaliero n° 3 postazioni	d) Durata del servizio in giorni	e) Spesa complessiva postazioni
€. 124,00	3	a) x b) = €. 372,00	61	c) x d) = €. 22.700,00

Art. 3
Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato

Il servizio sarà svolto nelle seguenti postazioni:

- a) prima postazione denominata: **Baia Dorica** (individuata presso la spiaggia 40);
- b) seconda postazione denominata: **Lanterna** (individuata presso la spiaggia 20);
- c) terza postazione denominata: **Kamarina** (individuata presso la spiaggia 4).

Il totale degli assistenti bagnanti impegnati giornalmente in ogni postazione sarà di almeno n. 2 unità per ogni turno di servizio.

Art. 4
Modalità di prestazione del servizio

Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica, anche quando non vi siano persone presenti sulla spiaggia, dovranno comunque essere presenti nelle postazioni di cui al precedente art. 3 i volontari previsti per postazione.

Durante il servizio gli assistenti bagnanti saranno tenuti ad osservare i seguenti doveri:

- a) prestare il proprio servizio in modo continuativo rispettando i turni e gli orari di inizio e fine servizio e precisamente:
 - 1° turno dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
 - 2° turno dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- b) non svolgere attività o mansioni diverse da quelle assegnate né assentarsi senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore, e previa sostituzione con altro operatore abilitato ovvero

- segnalazione con la prescritta bandiera qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore a trenta minuti nell'arco della giornata;
- c) stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio indossando sempre la prescritta divisa e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili;
 - d) mantenere in servizio un contegno corretto, in ogni circostanza, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - e) segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatesi ovvero sinistro accorso in mare;
 - f) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza al pericolante, con divieto di somministrare farmaci. In tal caso, il personale in servizio che ha eseguito l'intervento deve provvedere alla compilazione della scheda/verbale avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell'impianto, il giorno, l'ora, il personale in servizio testimone oculare e non, le generalità dell'infortunato e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le generalità dell'accompagnatore maggiorenne, la residenza dell'incidentato, le generalità dei testimoni oculari;
 - g) chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
 - h) **portare a conoscenza del bagnanti i divieti contenuti nell'Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo n. 34 del 2019 e integrazione n. 31/2020, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.**

Durante il servizio gli assistenti bagnanti sono tenuti ad osservare le seguenti direttive:

- a) rispetto degli orari di inizio e fine servizio;
- b) al cambio turno e/o sostituzione, effettuare le consegne operative agli addetti del turno successivo, riportando i sospesi ed ogni utile informazione;
- c) portare il tesserino di riconoscimento in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed immediatamente leggibile;
- d) esporre su indicazione del coordinatore, la bandiera (bianca, gialla o rossa), secondo le condizioni meteorologiche e del mare;

Durante il servizio gli assistenti bagnanti sono tenuti ad osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di assumere comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia;
- b) divieto di abbandono della postazione di vigilanza;
- c) divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio;
- d) divieto di abbandonare il turno di servizio fino a quando i colleghi del turno successivo non abbiano preso servizio;
- e) divieto di delegare a terzi la propria mansione;
- f) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un'unica postazione di vigilanza o in un luogo diverso dalla postazione di vigilanza;
- g) divieto di prestare servizio senza indossare la divisa regolamentare.

L'aggiudicatario é tenuto a comunicare al Comune di Vittoria ogni notizia utile circa lo stato delle spiagge, la presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e associativi per le problematiche afferenti l'utilizzo degli spazi d'acqua.

Le comunicazioni dovranno essere effettuata per, iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza, dovranno essere anticipate telefonicamente ai Responsabili dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Qualora, durante l'espletamento del servizio, si riscontrassero disservizi l'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere immediatamente alla sostituzione del personale resosi responsabile del disservizio.

Il Comune di Vittoria si riserva la facoltà di impartire in corso del servizio ulteriori direttive, necessarie per l'assolvimento del servizio oggetto del presente Capitolato d'onori.

L'aggiudicatario è tenuto a depositare presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, entro 10 (dieci) giorni dall'affidamento, copia della polizza assicurativa con l'elenco di tutti gli assistenti bagnanti che saranno impiegati.

L'associazione, al fini dell'aggiudicazione dovrà risultare in regola con gli adempimenti di legge.

Art. 5

Beni mobili del servizio e custodia

Sarà redatto in contraddittorio tra le parti, prima dell'inizio del servizio, un verbale, stilato sotto forma di inventario, nel quale dovrà essere riportato l'elenco della attrezzature e/o beni mobili messi a disposizione dall'Associazione. Il verbale dovrà essere sottoscritto contestualmente alla data di inizio del servizio così come previsto dall'art. 2 del presente Capitolato d'onori.

Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere svolto con costanza, attenzione, diligenza, spirito di collaborazione verso i responsabili dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, le forze dell'Ordine e verso i bagnanti.

Nel servizio di vigilanza e salvataggio si intende inclusa anche l'attività di mantenimento in perfetto stato di funzionamento di tutte le attrezzature di salvamento che formano la dotazione delle postazioni.

Il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile si riserva di effettuare controlli sulla consistenza e obsolescenza dei beni e qualora venissero riscontrati deterioramenti tali da non consentire un uso idoneo e corretto, questi ne chiederà la riparazione e/o sostituzione.

Art. 6

Dotazione delle postazioni e obblighi in capo agli assistenti bagnanti

I significati delle bandiere

La bandiera rossa, issata sul pennone della postazione di salvataggio o comunque esposta sulla spiaggia, ha in tutta Italia il generico significato di pericolo per la balneazione (motivato di solito dallo stato del mare o da un forte vento di terra). Tuttavia la bandiera rossa ha altre implicazioni o significati normativi:

- a) obbliga il bagnino ad una attenzione vigile verso chi, nonostante la bandiera rossa, prende il bagno richiamandone l'attenzione e spiegandogli, se necessario, i pericoli in cui incorre l'incauto bagnante;
- b) implica il divieto di locare natanti o proibisce altre attività organizzate in mare (lezioni di nuoto, windsurf, ecc);
- c) significa divieto di balneazione per colonie estive (chi fa la valutazione del pericolo esponendo la bandiera è lo stesso che, solo escludendo un pericolo, può autorizzare la balneazione dei minori a lui affidati);
- d) significa divieto di balneazione, in seguito ad una ordinanza del comune, per l'inquinamento delle acque;
- e) significa divieto di balneazione in aree specifiche in caso di particolari pericoli: presenza di squali o il ritrovamento di un ordigno inesplosivo;
- f) assieme alla bandiera gialla significa, per molte ordinanze, assenza di sorveglianza (in determinati orari) o fine della sorveglianza;
- g) può essere utilizzata, infine, per indicare un pericolo specifico o circoscritto: molte ordinanze prescrivono, ad esempio, la segnalazione di una buca con una boa sormontata da una bandierina rossa.

Quando si deve issare la bandiera rossa ?

Il mare è sempre pericoloso per l'uomo che, è bene ricordarselo, è un animale terrestre.

E' pericoloso lo scalino alla battigia (per bambini molto piccoli); l'acqua improvvisamente fonda anche se calma (per chi non sa nuotare); un velo d'acqua! (se qualcuno perde i sensi e cade bocconi)...

Ma quand'è che la balneazione diventa così pericolosa da doverlo segnalare ai bagnanti ?

La bandiera rossa indica una situazione di anomalità nelle condizioni abituali di una spiaggia.

Una spiaggia è frequentata normalmente da una massa di bagnanti: sono i più deboli e sprovvisti che devono ricevere il segnale, i nuotatori più deboli o inesperti che non sono in grado di distinguere, se non avvertiti, le mutate condizioni del bagno e la presenza di un pericolo. Essa indica, quindi, anormali condizioni minime di pericolo per la massa dei bagnanti.

Le condizioni minime di pericolo variano da luogo a luogo anche se di solito è lo stato del mare (scala Douglas) piuttosto che la forza del vento (scala di Beaufort) a determinarle.

Chi deve issare la bandiera rossa ?

Alcune ordinanze fanno esplicitamente obbligo al singolo concessionario di segnalare le condizioni di pericolo per la balneazione issando o facendo issare la bandiera rossa. non c'è dubbio che sia (anche) il concessionario responsabile di una mancata segnalazione.

Di fatto sono, però, i bagnini che decidono, di solito in quasi totale autonomia, di segnalare il pericolo. Non esiste, cioè un meccanismo organizzativo o ufficiale che, sulla spiaggia, attiva la segnalazione che è lasciata, invece alla iniziativa del singolo.

Dove issare la bandiera rossa ?

Molte ordinanze stabiliscono che, in caso di pericolo, la bandiera rossa venga issata sul pennone

Segnalazione con altre bandiere

In Italia viene usata come mezzo di segnalazione anche la bandiera gialla.

Questa conserva un significato locale indicando volta a volta – da circondario a circondario – un avvenimento diverso:

- a) assenza di sorveglianza (assieme alla rossa in orari determinati)
- b) riduzione di sorveglianza (in orari determinati)
- c) vento forte (col conseguente divieto di aprire gli ombrelloni)

Qualunque sia il significato scelto di questa bandiera, sarebbe opportuno che le ordinanze delle capitanerie optassero per un uso uniforme – in tutta Italia – dei segnali di pericolo per la balneazione.

Un bagnino deve sempre intervenire ?

Una questione molto dibattuta è la seguente: un bagnino deve sempre intervenire per soccorrere una persona anche a costo di rischiare la propria vita ?

Non risulta che sia mai accaduto un fatto simile in cui i bagnini siano stati inerti di fronte alla morte di qualcuno. Non è tanto l'importanza pratica della questione, quindi ad interessarci.

Per di più accade solo rarissimamente che soccorritori professionisti non riescano a salvare qualcuno con qualsiasi condizione di mare (non è un caso che la maggior parte degli annegamenti a mare mosso avvenga su spiagge libere incustodite).

Teoricamente vale comunque la pena di analizzarla per chiarire alcuni punti che non sono solo teorici. Per esempio, un altro modo di mettere a fuoco la questione è la seguente: la bandiera rossa esime il bagnino dal dovere di intervenire o ne limita in qualche modo la responsabilità?

O ancora: issata la bandiera rossa, i bagnanti fanno il bagno a loro rischio e pericolo come se fossero su di una spiaggia libera e incustodita?

Nei corsi bagnini, gli allievi la pongono poi con una consueta accentuazione morale: se qualcuno rifiuta il consiglio di un bagnino... mandandolo a quel paese (è un caso piuttosto ricorrente!), se poi annega si deve andare lo stesso?

Abbiamo visto che la bandiera rossa viene utilizzata per indicare le anormali minime condizioni di pericolosità, ma purtroppo anche le condizioni estreme di pericolo.

Le condizioni minime di pericolosità riguardano quella parte considerevole di bagnanti ("i vacanzieri") che hanno scarsa familiarità con il mare, ma esse non mettono certo nei guai un bagnino che è o deve essere un esperto di nuoto. Il punto in questione si riferisce, quindi, alle condizioni estreme di pericolo quando anche un bagnino può rischiare la propria vita.

Ma quand'è che questi rischia correndo davvero un pericolo ?

E' chiaro che per un professionista non valgono le stesse condizioni... dei comuni mortali.

Nei corsi per bagnini tenuti dalla Società Nazionale di Salvamento e F.I.N. si insegna che:

- 1) se il bagnino è in buona forma fisica...
- 2) se si allena regolarmente nuotando (anche solo per 20 minuti al giorno!)...
- 3) se impara a fronteggiare il mare mosso abituandosi a nuotare tra i frangenti...
- 4) se non si fa prendere dalla paura... [condizioni soggettive di pericolo] allora è impossibile che anneghi!

... ma vi sono anche condizioni tipiche che possono mettere a repentaglio la vita di un soccorritore professionista.

Tra le quali, per esempio:

- a) se la corrente o i frangenti lo spingono intrappolandolo tra gli scogli
- b) se la particolare morfologia della costa gli impedisce il ritorno a riva.

Le condizioni del mare, in particolare, non costituiscono in se stesse, normalmente, un pericolo mortale per il soccorritore.

E' vero, invece, che il montare del mare riduce drasticamente la sua capacità di intervento sia nel raggiungere la vittima che nel trainarla a terra.

Misurato in termini di metri dalla battigia (m/b), quale è la capacità di intervento di un soccorritore professionista normalmente attrezzato ?

A mare calmo la capacità di intervento di un equipaggio di (due bagnini) è di 400-500 m/b con tempi di intervento di 3-4 minuti.

Col mare calmo tutte le spiagge sono pressoché uguali.

Già a mare mosso o molto mosso questa distanza si riduce drasticamente e varia da spiaggia a spiaggia. Su un fondale sabbioso che, , la capacità di intervento si situa solo nella zona delle prime secche, cioè entro i 100 m/b, ma si riduce di circa la metà con mare agitato o grosso. La zona dei frangenti troppo estesa impedisce di raggiungere una vittima più lontana e, quando ciò accade, il salvataggio assume carattere di eccezionalità con probabilità di successo ridotte., a meno che non si intervenga dal mare con mezzi di soccorso vedi gommoni o moto d'acqua .

La presenza di scogli troppo vicini alla zona di balneazione mette in serio pericolo anche la vita dei soccorritori rendendo l'intervento difficilissimo e richiedendo attrezzature particolari, vedi moto d'acqua o gommoni di cui il nostro servizio è dotato.

Di quale attrezzatura deve disporre un bagnino per rendere più sicuro il suo intervento a mare mosso ?

Non stiamo sostenendo, naturalmente, che il mare mosso non possa mettere in difficoltà un soccorritore, ma che tuttavia, la sua capacità di soccorrere una vittima aumenta se, come già accennato:

- a) è ben allenato
- b) lavora in squadra
- c) disponga di mezzi nautici di soccorso in mare .

Di quale attrezzature deve in particolare disporre per rendere il suo intervento più sicuro ?

In tutta Italia, fino a pochi anni fa, era obbligatorio il rullo di salvataggio (lo è ancora in molte spiagge): una bobina, saldamente ancorata a terra o mobile a seconda del caso, con avvolta una sagola galleggiante di almeno 200 metri. Ad essa il soccorritore si assicura con una cintura di salvataggio (o, meglio, bretella di un bay-watch). Avventurandosi in mare, raggiunta la vittima, viene riportato a terra dai compagni rimasti sulla battigia rendendo in tal modo il suo ritorno relativamente certo.

La intenzione della Capitaneria di Porto era proprio quella di aumentare la sicurezza (per il soccorritore) di un intervento a mare mosso (il rullo è completamente inutile a mare calmo).

Questo attrezzo, tuttavia, utilissimo su certe spiagge, non è adatto ad ogni tipo di fondale.

Inoltre, deve essere ben costruito (orientabile!) e ben posizionato (molto vicino al luogo dei probabili interventi per ridurre gli effetti di ansa di una sagola troppo lunga).

Infine, sarebbe inutile dirlo, bisogna saperlo usare !

Un'altro utile attrezzo, spesso trascurato dai bagnini, ma obbligatorio su molte spiagge sono le pinne. Queste, tuttavia, per essere operative devono essere mezze pinne, quelle usate nell'allenamento del nuoto e non le pinne sub, da profondità, troppo ingombranti .

- *Bandiera verde* = il bagno è sorvegliato e non sono presenti pericoli particolari
- *Bandiera giallo/arancio* = il bagno è pericoloso, ma sorvegliato
- *Bandiera rossa* = **divieto di balneazione**
- *Assenza di bandiere* = non c'è sorveglianza

BIANCO = normali condizioni di bagno sorvegliato

GIALLO = condizioni di pericolo / divieto di usare galleggianti

se forte vento di terra, divieto di aprire gli ombrelloni

ROSSO = condizioni proibitive del mare / divieto di balneazione segnalazione occasionale o permanente delle zone di “no trespassing”.

Altri accorgimenti ?

Il bagnino dovrebbe avere sempre a portata di mano, oltre al fischietto, un salvagente tipo Bay-Watch o un Rescue Tube o Rescue surf). Infine non sarebbe inopportuno l'uso generalizzato di giubbotti autogonfiabili in neoprene tipo “Securmar” obbligatorio in condizioni proibitive del mare da parte dei bagnini di salvataggio.

Il seguente testo è rivolto a tutti gli operatori professionali del soccorso in acqua.

Ogni postazione dovrà **essere organizzata e disporre** di quanto prescritto agli artt. 11, 12, 13 e 14 dell'Ordinanza Balneare n. 29 del 2016, per come di seguito riportato:

- Le postazioni degli assistenti bagnanti devono essere realizzate, a cura e spese dell'associazione appaltatrice del servizio, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, ovvero nella linea mediana dello stesso.
- Le postazioni di salvataggio devono essere indicate con apposito pennone sul quale deve essere issata, a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:
 - a) bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;
 - b) bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
 - c) bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa, inoltre, devono essere emanati avvisi con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti.
- Ogni postazione di assistente bagnanti deve essere dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:
 - a) 1 binocolo;
 - b) 1 maschera e snorkel;
 - c) 1 paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
 - d) 1 megafono funzionante;
 - e) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube.
- In ogni postazione è già stato predisposto dall'A.C. un cartello, in posizione ben visibile, che riporta i numeri telefonici dei seguenti uffici:
 - Capitaneria di Porto (1530);
 - Carabinieri (112);
 - Guardia di Finanza (117);
 - Polizia di Stato (113);
 - Vigili del Fuoco (115);
 - Corpo Forestale dello Stato (1515);
 - Vigili Urbani;

- Ospedale più vicino.
- Presso ogni struttura balneare deve **essere assicurata la presenza di un pattino di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio" o simili**. L'unità in nessun caso deve essere destinata ad altri usi. Il mezzo è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo deve essere posizionato direttamente in acqua. Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) e deve essere dotato di:
 - a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - b) un mezzo marinaio/gaffa;
 - c) un'ancora.
- L'assistente bagnante, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni:
 - a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 3 dell'Ordinanza Balneare n. 34/2019;
 - b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
 - c) indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "salvamento" o simili con caratteri maiuscola di colore bianco ed il fischiotto;
 - d) posiziona le dotazioni suindicate in modo tale che siano immediatamente disponibili e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie, suindicate;
 - e) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità suindicate.

Infine l'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359, comma 2° del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Altre dotazioni (di cui all'art.14 dell'Ordinanza Balneare n. 34/2019).

Ogni postazione deve essere dotata di:

- a) salvagente anulare di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità della postazione, sulla battigia;
- b) una cassetta di pronto soccorso, del tipo portatile, contenente le dotazioni minime di cui al Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso, ovvero:
 - Guanti sterili monouso (5 paia).
 - Visiera paraschizzi.
 - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
 - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
 - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
 - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
 - Teli sterili monouso (2).
 - Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
 - Confezione di rete elastica di misura media (1).
 - Confezione di cotone idrofilo (1).
 - Confezioni di cerotti di vari e misure pronti all'uso (2).
 - Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

- Un paio di forbici.
 - Lacci emostatici (3).
 - Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
 - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
 - Termometro.
 - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
- 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro ciascuna; riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore; Saturimetro arterioso;
 - 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca;
 - 1 apribocca a vite o sistema similare;
 - 1 pinza tiralingua;
 - 1 barella;
 - Un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
 - Una tavola spinale;
 - Almeno un collare adattabile per far fronte ad eventuali traumi midollari.

Infine, la dotazione individuale e quella delle postazioni dovrà essere aggiornata o integrata secondo le eventuali altre Ordinanze della Capitaneria di Porto di Pozzallo o indicazioni di legge in materia, non previste nel presente Capitolato o intervenute successivamente alla pubblicazione del bando.

Art. 7

Obblighi dell'aggiudicatario

Tutti gli operatori impegnati dovranno essere assicurati e a totale carico dell'aggiudicatario, contro malattie e infortuni connessi all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli stessi dovranno altresì, essere messi in regola secondo le norme sul Volontariato.

Art. 8

Pagamenti

L'importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo e null'altro potrà essere preteso dall'Associazione e verrà effettuato come di seguito descritto:

- 1) importo non superiore al 50% dell'intero a trenta giorni dall'inizio del servizio;
- 2) il rimanente importo alla fine del servizio previo rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 9

Cessione del servizio

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il servizio sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Art. 10

Riferimenti e Rinvii

Si dà atto che l'Aggiudicatario è consapevole della realtà di fatto nella quale si pongono i servizi da svolgere, nonché dei luoghi dove dovranno essere resi e che lo stesso abbia note tutte le disposizioni

vigenti con riferimento alle leggi, ordinanze, regolamenti nazionali e regionali, anche se non esplicitamente citati nel presente Capitolato d'oneri.

Per quanto non espressamente previsto nella presente capitolato d'oneri si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle norme che disciplinano la materia.